

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del
20.5.2016



COMUNE DI PESCAGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili Istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9- Maltrattamento di animali
- Art.10 - Custodia e trasporto degli animali
- Art. 11- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono animali. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche.
- Art. 13 – Alimentazione degli animali.
- Art. 14- Avvelenamento di animali
- Art. 15- Divieto di soppressione immotivata degli animali
- Art. 16- Cartellonistica e cantieri
- Art. 17- Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico (abrogato)
- Art. 18 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 20 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 21- Smarrimento- Rinvenimento-Affido
- Art. 22- Fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 23- Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali
- Art. 24- Iscrizione all'anagrafe canina (abrogato)
- Art. 25 - Esposizioni di animali
- Art. 26- Tutela della polazione canina e felina

Titolo IV CANI

- Art. 27 - Attività motoria, rapporti sociali, detenzione e obblighi
- Art. 28 - Esclusioni
- Art. 29 – Compiti dell'Azienda Asl
- Art. 30 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 31- Qualità e dimensioni dei ricoveri e dei recinti a carattere familiare
- Art. 32- Strutture di maggiori dimensioni
- Art. 33 - Accesso ai giardini, parchi, ed aree pubbliche
- Art. 34 - Accesso negli esercizi commerciali, esercizi pubblici e negli uffici pubblici.
- Art. 35 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Titolo V GATTI

- Art. 36 - Definizione termini usati nel presente titolo
- Art. 37 - Proprietà dei gatti liberi
- Art. 38 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- Art. 40 - Colonie feline
- Art. 41 - Alimentazione dei gatti

Titolo VI VOLATILI

- Art. 42 - Detenzione dei volatili
- Art. 43 - Dimensioni delle gabbie

Titolo VII ANIMALI ACQUATICI

- Art. 44 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 46- Divieti

Titolo VIII CAVALLI

- Art.47 – Principi distintivi
- Art. 48- Qualità e dimensioni dei ricoveri ad uso familiare e hobbystico
- Art. 49 - Strutture di maggiori dimensioni

Titolo IX -PICCOLA FAUNA

- Art. 50 – Tutela della piccola fauna

Titolo X -ANIMALI ESOTICI

- Art. 51 – Tutela degli animali esotici

Titolo XI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 52 - Sanzioni
- Art. 53 - Vigilanza
- Art. 54 - Inumazione di animali
- Art. 55 - Incompatibilità e abrogazione di norme
- Art. 56- Norme transitorie

t. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Pescaglia nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Pescaglia, Comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ad alta tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Pescaglia in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Pescaglia opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Pescaglia valorizza la tradizione e la cultura animalista della popolazione ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi e apposite convenzioni.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla normativa vigente, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n°281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pescaglia.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 1.

Art. 7 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- 2) alle attività di studio e sperimentazione;
- 3) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- 4) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- 5) all'attività di disinfezione e derattizzazione che dovranno adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. E' possibile detenere unicamente animali da reddito, animali definiti di affezione (cani, gatti, altre specie normalmente detenute in ambito domestico quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, ecc.), esemplari appartenenti a specie esotiche e selvatiche purché in possesso, se contemplata, di certificazione CITES.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario e/o detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo le necessità. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o evidenti condizioni di maltrattamenti gli organi di vigilanza, anche avvalendosi di personale del Servizio Sanitario Veterinario dell'Azienda sanitaria Locale, accertano la violazione e provvedono al ricovero dell'animale presso strutture idonee autorizzate.
7. Nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è prevista la sanzione amministrativa di euro 400, di cui al comma 5 di euro 200.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti leggi.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. Gli animali detenuti all'esterno dovranno essere dotati di idoneo riparo che li protegga dalle intemperie, dotato di copertura impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, non posto in ambienti potenzialmente nocivi per l'animale e nel caso la specie lo richieda chiuso su tre lati e

rialzato dal suolo.

4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo ~~quotidiano~~ del loro stato di salute.

5. E' vietato tenere animali in non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. (abrogato).

8. L'addestramento degli animali deve essere effettuato sotto forma di gioco e con premialità, non utilizzando violenze, percosse o costrizione fisica o psichica. L'addestramento non deve esaltare l'aggressività degli animali e deve essere svolto in spazi ed ambienti idonei..

9. (abrogato).

10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

11. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcatura temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

17. (abrogato).

18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

19. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbie ad eccezione di specie per cui sia previsto questo specifico tipo di detenzione. La detenzione in gabbia non deve comunque avvenire in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;

20. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel caso questo possa comportare nocumento per l'animale.

23. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

24. (abrogato)

25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.

26. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce ad eccezione di quelle previste dalla legislazione vigente.

27. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

28. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti, che ne attestino la necessità. Secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana n° 59/09. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

29. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

30. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

31. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

32. E' vietato non segnalare l'investimento di un animale sul territorio comunale agli enti competenti.

33. E' vietato l'utilizzo di gabbie trappola su tutto il territorio del comune di Pescaglia ad eccezione dei casi specifici autorizzati dal Servizio Veterinario della Azienda Usl.

34. I contravventori alle norme di cui al presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria di euro 500.

Art. 10 -Custodia e trasporto degli animali

1. per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le norme specifiche.

2. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

3. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanee, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura, E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli.

4. Al mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo consegue la sanzione del pagamento di euro 500.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie. E' ammessa la detenzione di animali selvatici, nei casi consentiti dalla normativa di rango superiore, purché questi si trovino in condizioni di impossibile sopravvivenza nel loro habitat naturale a causa di sopraggiunti motivi quali, a titolo esemplificativo, menomazioni fisiche, morte della madre durante il periodo di svezzamento o altre simili condizioni. Tali animali non potranno mai essere commercializzati od utilizzati a fini alimentari.

2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Comunale.

3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio Comunale per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

4. E' vietato utilizzare la pratica del *piro diserbo* ovvero la bruciatura delle stoppie salvo autorizzazioni regolamentate dall'art. 59 del TULPS.

5. La violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono punite con la sanzione amministrativa di euro 100, di cui al comma 4 di euro 500.

Art. 12- Abbandono animali. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, salvo gli animali detenuti a norma dell'art. 11 comma 1 del presente regolamento qualora, cessata la motivazione alla base della detenzione il detentore scelga di rimetterlo in libertà, purché questo avvenga nell'habitat di provenienza dell'animale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cane e/o gatto, può chiedere al Sindaco l'Autorizzazione a consegnare il cane presso il canile Municipale, tale richiesta può essere effettuata anche per un periodo determinato di tempo, purché adeguatamente motivata, possono essere previste tariffe di detenzione dell'animale.
4. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.
5. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 13 - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente allo loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere pari ai soggetti presenti.
3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad eccezione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, purché tale necessità sia attestata da medico veterinario e la documentazione trasmessa al competente ufficio comunale.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 300.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti per gli animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio Ambiente del Comune indicando, ove possibile, specie, numero degli animali, la sintomatologia a carico degli stessi, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L'obbligo di segnalazione di cui al comma 1 sussiste anche per i medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale che vengano a conoscenza di avvelenamenti all'interno del territorio comunale.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, o nelle aree agro-silvo-pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli animali, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate comprese quelle di pascolo e il luogo dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
4. Chiunque violi quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria di euro 500.

Art. 15 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto

prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore della struttura un certificato dal quale risulti la causa di soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 16 - Cartellonistica e cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono assumere tutti gli accorgimenti necessari atti alla tutela degli animali stessi.
2. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.
3. Chiunque violi le norme di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di euro 100.

Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico (abrogato).

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e i cani e gatti ricoverati presso il Canile Municipale oppure qualora il Sindaco lo ritenga più idoneo presso le strutture di ricovero delle Associazioni di protezione Animale ed i conduttori soggetti alla sanzione pecuniaria del pagamento di euro 500.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti nell'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e preventivamente comunicate all'Ufficio Comunale competente.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di euro 100.

Art. 20 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata, salvo diversa normativa di rango superiore, su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente.
2. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformità alle previsioni di cui all'allegato alla ordinanza, emessa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21.07.2009

pubblicata sulla G.U. n° 207 del 07/09/2009.

3. Le manifestazioni di cui al comma 2, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, ti. 625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato all'ordinanza citata al comma 2.

4. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui comma 2, cavalli di eta' inferiore ai quattro anni e vietata altresì la partecipazione alle manifestazioni di cui comma 2, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzino uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

5. E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale.

6. Il comitato organizzatore e' responsabile dell'applicazione dei commi 2-3-4-5.

7. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante e con le successive modalità che saranno individuate con apposite linee guida dal Ministero del Lavoro.

8. E' vietata qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

9. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e' consentito l'attendimento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

10. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

11. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

12. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

13. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.

14. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 21 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 72 ore al Servizio Cattura animali competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Cattura animali competente per territorio ed al competente Ufficio comunale.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Cattura animali competente per territorio ed al competente Ufficio comunale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.

4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche

mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

5. I cani registrati ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03 marzo 2009 non possono essere detenuti da soggetti elencati art. 4 della sopracitata Ordinanza Ministeriale.

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono sanzionate con la pena pecuniaria di euro 100.

Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio Comunale competente ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'intervento di veterinari o altri operatori specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 23- Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali.

1. Il Comune di Pescaglia promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali. (Pet therapy)

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio o abilitazione confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento ed a tal fine devono essere sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

8. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 24 - Iscrizione anagrafe canina. (abrogato)

Art. 25 - Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità

2. (abrogato)

3. (Abrogato)

4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari. Nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 42. Comunque devono essere rispettate le norme di tutela internazionale volte alla cura massima degli animali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene

disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

5. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche autoctone ed esotiche, è consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi che rispettino i criteri per il mantenimento e la detenzione degli animali fissati nel documento elaborato dall'autorità scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10.05.2000 ai sensi della L. 150/92 e L. 426/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, e che risulteranno contravventori rispetto alle sopracitate Leggi o alle norme che sanzionano i maltrattamenti, verranno applicati i provvedimenti contenuti in dette normative, compresa l'eventuale confisca degli animali in questione.

6. I contravventori di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 200.

Art. 26 – Tutela della popolazione canina e felina

1. Il comune in collaborazione con le Associazioni di protezione animale, con l'ordine dei Medici Veterinari e con l'Area di sanità Pubblica Veterinaria, promuove l'applicazione delle normative nazionali e regionali volte a prevenire il randagismo e a tutelare e controllare la popolazione canina e felina, a sviluppare il servizio dell'anagrafe canina.

TITOLO IV - CANI

Art. 27 - Attività motoria, rapporti sociali, detenzione e obblighi.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento, box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere salvo che lo spazio esterno sia sufficiente a garantire una idonea attività motoria all'animale.

4. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

5. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

6. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

7. I proventi delle sanzioni elevate ai sensi del presente regolamento dovranno essere utilizzati per istituire percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

8. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

9. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

10. Sono vietati:

1) (abrogato)

2) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

3) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

4) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento al taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

5) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera punto 4 del presente comma.

11. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

12. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

13. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

1) ai delinquenti abituali o per tendenza;

2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

3) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

4) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

5) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

14. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150, al comma 6 di euro 50, al comma 7 euro 250, ai rimanenti commi euro 500

Art. 28 - Esclusioni

1. Le prescrizioni dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009 non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 27 punto 6 commi a) e b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 27 punto 6 commi a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Art. 29 - Compiti dell'azienda asl

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.

Art. 30 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, il collare dovrà essere di tipo non scorsoio. Nel raggio di azione del cane non dovranno essere presenti sporgenze, rami o muri onde impedire che il mezzo di detenzione si impiglisca causando l'impiccagione dell'animale.
2. In ogni caso i cani legati a catena devono potersi muovere agevolmente, poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo e non creare disturbo se tenuti nelle vicinanze di aree pubbliche.
3. E' vietato altresì l'uso del collare e delle cinghie sottopancia con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche.
4. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 31 - Recinti per la detenzione di Cani a carattere familiare

1. E' fissato il numero massimo di 15 esemplari detenuti a nucleo familiare ed essi devono essere regolarmente iscritti nell'anagrafe canina. In deroga al numero massimo previsto è ammessa la presenza dei cuccioli di cagne detenute abitualmente all'interno del recinto fino allo svezzamento o comunque la realizzazione di altra idonea collocazione o la cessione degli stessi, tuttavia non oltre il sesto mese d'età.
 2. La superficie minima a corredo è stabilita in modo da evitare l'inquinamento del suolo con le deiezioni degli animali presenti. Tale superficie totale può, al suo interno, essere ulteriormente suddivisa in più parti con divisioni temporanee o permanenti purché la superficie effettivamente a disposizione di ogni animale sia sufficiente.
 3. Ogni cane deve essere dotato di idoneo ricovero, cuccia, congruo alle dimensioni dell'animale, con il tetto impermeabilizzato, chiuso su almeno tre lati, rialzato da terra di almeno 5 cm. Il ricovero deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.
 4. La recinzione esterna dovrà essere di altezza sufficiente, anche in relazione alla dimensione del cane, da impedire l'uscita dell'animale e l'accesso da parte di bambini, mantenuta in buono stato di conservazione, costruita in materiale solido, e realizzata in modo tale da impedire al cane di uscire da sotto la recinzione.
 5. Il cancello di accesso dovrà essere dotato di chiusura idonea ad impedire, al cane di uscire dal recinto, e a bambini l'accesso allo stesso. Il cancello dovrà rimanere chiuso, salvo per l'accesso e l'uscita dal recinto delle persone autorizzate. Sul cancello deve essere esposto il cartello "attenti al cane".
 6. All'interno del recinto potranno essere realizzate coperture leggere, delle dimensioni di 2 m. per 3 m., sufficientemente distanziate fra loro, di altezza non superiore a 2,20 m. e le cui tamponature laterali non superino i 150 cm. Tali strutture non potranno prevedere l'uso di cemento, fondamenta o altro materiale diverso dal legno.
 7. All'interno del recinto può essere prevista la piantumazione di siepi o alberatura, purché siano garantite ad ogni animale, anche se presenti suddivisioni interne, zone d'ombra e zone di sole idonee al benessere del cane.
 8. può essere imposta, dal competente ufficio comunale, l'installazione di siepi lungo la recinzione esterna, atte ad abbattere l'inquinamento acustico prodotto dagli animali.
 9. Le coperture leggere, ogni altra struttura e/o recinzione è vincolata alla detenzione degli animali, terminata la quale ogni struttura deve essere rimossa entro mesi 3.
- Nel caso di violazione al presente comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 500, e l'esecuzione coattiva da parte dell'Amministrazione Comunale dei lavori di ripristino addebitando le spese al detentore dei cani e al proprietario del terreno.
10. La realizzazione di questa tipologia di recinti è sottoposta a parere vincolante del competente ufficio comunale, il quale può dettare prescrizioni al fine del mantenimento del decoro e una corretta integrazione con il paesaggio circostante.
 11. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate con la pena pecuniaria di euro 500.

Art. 32 - Strutture di maggiori dimensioni

La detenzione di un numero superiore a 15 cani non è più configurabile come carattere familiare come peraltro se questi sono detenuti in conto terzi anche se in numero minore. La realizzazione di strutture per il loro ricovero o il detenimento degli stessi anche in strutture esistenti è soggetto al piano di localizzazione e alle prescrizioni inserite nella normativa del Regolamento urbanistico del Comune di Pescaglia.

Art. 33 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani muniti di guinzaglio di lunghezza massima 150 cm o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica che riporti anche l'area a verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate per i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la vigilanza del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
4. In deroga all'eventuale regolamento di Polizia Cimiteriale, i cani muniti di guinzaglio di lunghezza massima 150 cm o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri.
5. Le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa di euro 100.

Art. 34 - Accesso negli esercizi commerciali, esercizi pubblici e negli uffici pubblici.

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi previsti dal comma 2 del presente articolo, negli esercizi commerciali e pubblici e negli uffici pubblici nel territorio del Comune di Pescaglia, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano e comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari, nei quali si invita a predisporre appositi ed adeguati strumenti di parcheggio e accoglienza, atti a consentire la custodia del cane durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando il guinzaglio, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Ci si attiene comunque alla normativa nazionale e regionale per eventuali disposizioni diverse da quelle qui espresse.
3. Il divieto di accesso non deve riguardare mai i cani per non vedenti e portatori di gravi handicap fisici.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionato con la pena pecuniaria di euro 100.

Art. 35 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile di proprietà pubblica o privata.
2. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi, in modo da preservare lo stato d'igiene e decoro di qualsiasi area, pubblica, di uso pubblico o comunque aperta al pubblico, all'interno del territorio comunale.
3. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti degli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, da esibire su eventuale richiesta da parte degli organi di controllo competenti, pena l'applicazione della sanzione amministrativa.
4. Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i proprietari o detentori non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati. Fatte salve le modalità di conduzione, sono esclusi dall'osservanza del presente articolo anche le persone diversamente abili, non accompagnate.
5. L'obbligo della raccolta degli escrementi in aree pubbliche, vale anche per i detentori di specie animali diverse dai cani.

6. La vigilanza del presente articolo può essere affidata dal Comune, nelle forme individuate dalla legge, dal Comune anche alle Associazioni di Protezione animali o da volontari muniti di cartellino di riconoscimento e ritenuti idonei ed autorizzati dalla Polizia Municipale.
7. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti al pagamento di euro 100.

TITOLO V – GATTI

Art. 36 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 37 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 38 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli per il tramite del servizio cattura animali in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dal Servizio cattura Animali, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai gattai o dalle gattaie o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei gattai o delle gattaie

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai o gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio o alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale ad eccezione dei casi nei quali tale accesso comporti pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.
3. L'accesso dei gattai o delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono sanzionate con la sanzione amministrativa di euro 100.

Art. 40- Colonie Feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pescaglia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. I gatti che vivono in libertà non possono essere richiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i Servizi sanitari competente per territorio solo per motivi sanitari ovvero recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi Veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro luogo.
4. La violazione del presente articolo è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 500.

Art. 41 - Alimentazione dei gatti

I gatti o le gattaie potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. I gattai o le gattaie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto e asportando ogni contenitore utilizzato.

TITOLO VI – VOLATILI

Art. 42 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' fatto divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimenti a uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (Columba livia domestica) presenti allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei seguenti casi:
5. nelle aree agricole;
6. in aree private a condizione che la distribuzione degli alimenti avvenga in mangiatoie predisposte;
7. in aree eventualmente attrezzate dall'Amministrazione Comunale, debitamente segnalate dove è consentita solo la distribuzione di granaglie, a condizione che questo non sia causa di degrado dell'igiene dell'area stessa;
8. nelle aree di monitoraggio sanitario effettuate dalla Azienda Sanitaria di Lucca o da personale appositamente autorizzato.
9. E' fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
10. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente.
11. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati e autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
12. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica, il benessere degli animali ed eventualmente norme urbanistiche e edilizie.
13. E' vietato l'allevamento di volatili allo stato libero.
14. La violazione al disposto dell'articolo in parola è sanzionata con una pena pecuniaria di euro 300.

Art. 43 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono: -
- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi, purché non superino le 4 ore, a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, debitamente certificate da un medico veterinario.
3. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' fatto assoluto divieto di:
- a) lasciare permanentemente all'aperto specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d) mantenere i volatili legati al trespolo;

e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

d) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.

h) esporre volatili selvatici.

i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli;

l) il presente comma 3 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

5. Le violazioni al presente articolo saranno soggette alla sanzione amministrativa di euro 300.

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 44 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia e tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

2. E' vietato costringere alla convivenza nello stesso acquario/ternario specie tra loro incompatibili.

3. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 46 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

1) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 44.

2) Conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto.

3) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

4) Le violazioni al presente titolo sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 300.

TITOLO VIII - CAVALLI E EQUINI

Art. 47- Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con

rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il cavallo definito sul passaporto non destinato a produzione di alimenti dal proprietario, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3. Gli equini che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta.

5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;

6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere sempre dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel rispetto delle norme previste art. 20 del presente regolamento e con le prescrizioni della Ordinanza emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21.07.2009 pubblicata sulla G.U. n° 207 del 07/09/2009.

8. E' fatto divieto trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per il quale la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. Dovranno essere comunque provviste di licenza e abilitazione rilasciate dagli organi competenti.

9. (abrogato)

Art. 48 – Qualità e dimensioni dei ricoveri ad uso familiare e hobbystico

1. E' fissato il numero massimo di 4 esemplari detenuti a proprietario;

2. l'ubicazione, le caratteristiche e le dimensioni dei box e delle superfici a corredo anche in relazione al tipo di allevamento è definito nelle norme del Regolamento Urbanistico del Comune di Pescaglia e nel rispetto delle norme d'Igiene e delle leggi a tutela degli animali.

Art. 49 - Strutture di maggiori dimensioni

1. La realizzazione di strutture di maggiori dimensioni per ricovero cavalli quando superino i 4 esemplari e non siano ad uso familiare e hobbystico, sono soggette alle disposizioni definite nelle norme del Regolamento Urbanistico del Comune di Pescaglia oltre norme ASL, d'Igiene, vincoli ambientali, urbanistici ed edilizi.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 300.

TITOLO IX – PICCOLA FAUNA

Art. 50- Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Pescaglia tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:

a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi

b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili

c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;

d) tutti i crostacei di specie autocotone;

e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.

4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

6. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa di euro 300.

TITOLO X- ANIMALI ESOTICI

Art. 51 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale per i quali devono essere rispettate le norme di cui alla Legge n° 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di euro 300.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative individuate nei precedenti articoli.

Art. 53 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento comunale gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ambientali Volontarie, le forze di Polizia, i Carabinieri e comunque gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le indicazioni del presente regolamento comunale e le eventuali modifiche ed integrazioni, hanno la più ampia diffusione fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza e sono a disposizione sul sito internet del Comune di Pescaglia.

Art. 54 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti regolarmente autorizzati di animali deceduti e' consentita al proprietario l'inumazione di animali da affezione, previo consenso, in terreni privati atti allo scopo, solo quando sia stato escluso ogni pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed a animali ai sensi dei Regolamenti C.E. vigenti nonché la tutela dei corpi idrici.

2. Il Comune di Pescaglia può concedere l'autorizzazione alla realizzazione di cimiteri per animali da affezione previo consenso di tutti gli enti necessari e competenti all'espressione dei pareri e nel rispetto delle procedure in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria.

Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali e viene abrogato il Precedente Regolamento degli Animali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°28 del 08.07.2006.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e dalle ordinanze del Sindaco, con particolare riferimento alla legge regionale 20 ottobre 2009 n.59.

Art. 56 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 90 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 25-31-34-43-45-47. Non sarà possibile l'adeguamento e la regolarizzazione delle strutture esistenti per la detenzione di animali che non rispettino il carattere familiare e hobbystico come definito nel presente regolamento.